

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.**

Durata della Convenzione: ANNI 3 (tre)

✓ **Conferenza dei Sindaci**

- composta dai sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione o dai loro delegati
- presieduta dal Presidente dell' unione.
- convocata dal presidente, anche su richiesta del/i Sindaco/i del/i Comune/i convenzionato/i. La richiesta di convocazione deve essere accolta entro dieci giorni dal ricevimento.
- può essere integrata dai rispettivi segretari comunali con funzioni consultive.

La Conferenza esercita le seguenti funzioni:

- propone atti di indirizzo per la gestione della Centrale di Committenza, tenendo in considerazione anche esigenze riguardanti i singoli Enti associati che necessitino di soluzioni indipendenti e differenziate.
- verifica l' andamento della gestione associata e vigila sull' attuazione dei mezzi;

✓ **Responsabile Centrale di Committenza.**

Ha i seguenti compiti

- Ricepire le direttive della Conferenza dei Sindaci;
- Predisporre programmi di attività per ottimizzare il servizio convenzionato;
- Coordinare il personale alle proprie dipendenze operative;
- Relazionare periodicamente alla conferenza dei sindaci sullo stato di attuazione del servizio convenzionato;
- Adottare tutti gli atti gestionali inerenti la funzione svolta per ciascuno dei Comuni convenzionati;
- Svolgere le ulteriori funzioni attribuitigli dalla Conferenza dei Sindaci.
- Svolgere personalmente o da suo delegato le funzioni di segretario delle Conferenze dei Sindaci (Art. 6)

↻ **Comuni Aderenti**

01. BASCIANO  
02. CANZANO  
03. CASTELLALTO  
04. CELLINO  
05. CERMIGNANO  
06. MORRO D'ORO  
07. PENNA SANT'ANDREA  
08. MOSCIANO S.ANGELO  
09. BELLANTE  
10. NOTARESCO

**Provvedono:**

- ad individuare, ciascuno mediante proprio atto di distacco, un proprio dipendente ( di norma appartenente all' area tecnica) da autorizzare affinché il medesimo presti la propria opera professionale presso la centrale di committenza, per un orario minimo di 6 ore settimanali.
- ad assegnare, annualmente, la somma di € 600,00 da destinare all' integrazione dell' indennità di posizione per il Responsabile della Centrale di Committenza di cui al C.C.N.L. ed in particolare all' art. 14 del C.C.N.L. stipulato il 22 gennaio 2004 ed alla relativa indennità di risultato e ad altre spese qualora necessarie.
- ad adeguare i propri Regolamenti al fine di destinare al personale impegnato nella Centrale di Committenza (diverso dal Responsabile della medesima) una quota dell' incentivo di cui all' art. 92,c comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
- A sostenere le spese relative alle Commissioni giudicatrici mediante copertura nei rispettivi quadri economici dell'Ente convenzionato come previsto dall'art. 16 D.P.R. 207/2010